



COMUNE DI MOENA
COMUN DE MOENA
 Provincia di Trento
Provinzia de Trent

Verbale di deliberazione N. 5/1
Verbal de deliberazion N. 5/1

del Consiglio Comunale / del Consei de Comun

Adunanza di prima convocazione / *Sentèda de pruma convocazion*

Seduta pubblica / *Sentèda publica*

OGGETTO: Integrazione del Regolamento speciale del Corpo Polizia Locale Val di Fassa per introduzione nella dotazione degli agenti degli strumenti di autodifesa per l'espletamento dei servizi di Polizia Locale.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di **febbraio** ad ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunito in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale.

Ai vintoot de firé del doimiledesdot da les ot da sera te la sala de la scontrèdes, aldò de avisc regolères porté fora descheche perveit la lege, se à binà te na scontrèda publica de pruma convocazion l Consei de comun.

All'appello risultano presenti i signori / *da l'apel vegn fora che tol pèrt i segnores*

	Assenti / <i>No tol pèrt</i>	
	giust.	ingiust. / <i>no giust.</i>
1. FELICETTI EDOARDO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. BATTISTI CHRISTIAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. VANZO GIAMBATTISTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PERUT DARIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. VOLCAN FLAVIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. PETRONE ILARIA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. FELICETTI ANDREA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. DEGIAMPIETRO GIANFRANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. CHIOCCHETTI FABRIZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. DESILVESTRO FRANCO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. DONEI CRISTINA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. DEVILLE MAURIZIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. KOSTNER ALBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. MOSER DAVIDE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. RAMUS GIANCARLO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario generale dott. Luca Zanon.

Tol pèrt l Secretèr dottor Luca Zanon.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Edoardo Felicetti, nella sua qualità di Sindaco/Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Dò aer recognosciù legal l numer de chi che tol pèrt, l Segnor Edoardo Felicetti, Ombolt/President, l tol sù la funzion de president e l declara orida la sentèda per descorer fora l'argoment scrit de sora.

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 5/1 DEL 28.2.2018

ASSENTE: KOSTNER

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA PER INTRODUZIONE NELLA DOTAZIONE DEGLI AGENTI DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11/2 del 23 marzo 2015, con la quale è stato, tra gli altri atti per la gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di Polizia Locale, approvato il Regolamento del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa, che non prevede l'istituzione di servizi armati,

Considerato che nell'ambito della prima esperienza del Comando dall'aprile 2015 ad oggi, sono intervenute anche nuove modalità di integrazione tra le forze dell'ordine presenti sul territorio che prevedono un maggior coinvolgimento del personale di polizia locale. Di fatto gli operatori del Corpo di Polizia Locale sono già intervenuti, nel corso degli ultimi anni, in contesti che ne hanno messo a repentaglio l'incolumità individuale.

Alla luce del 5° comma dell'art. 5 L. 65/1986 (legge quadro sulla Polizia locale) risulta che gli addetti al servizio di Polizia Locale ai quali è stata conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio.

Rispetto alla dotazione degli strumenti di autodifesa vale un ragionamento diverso e per alcuni aspetti più complesso. Su questo tema, in-fatti, sono intervenuti in più occasioni sia il ministero dell'Interno che la giurisprudenza che hanno fornito alcune indicazioni talvolta tra loro controverse.

Il dipartimento di Pubblica sicurezza aveva rappresentato, in modo difforme da quanto espresso in note successive, con **nota n. 557/ PAS.11894-12988.98(2) dell'11 agosto 2004**, che gli spray da difesa non rientrano fra i tipi di armi contemplati dal Dm 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della Polizia municipale, pertanto gli enti locali non potranno assegnare agli operatori detti strumenti fino a quando non verrà integrato o modificato il citato decreto ministeriale. Nella più recente **circolare del 7 marzo 2006, n. 557/PAS/3418-10100**, il dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha ulteriormente ribadito che questi strumenti di autodifesa *"[...] potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l'armamento della polizia municipale"*.

Preso atto che nella conferenza dei Sindaci di data 20.09.2017 si è concordato di modificare gli atti della gestione associata per prevedere che nella dotazione e nei servizi di polizia locale sia permessa l'assegnazione di strumenti di autotutela per gli agenti del Corpo Polizia Locale Val di Fassa.

Proprio in vista dei nuovi compiti di Polizia Locale ed in ragione delle nuove esigenze di tutela, appunto, degli operatori di Polizia Locale, numerose Regioni, sulla scorta dell'art. 6 della Legge n° 65/86 – il quale demanda alla Regioni il compito di "disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi" - hanno previsto che il personale di Polizia Locale, previa disposizione dei Regolamenti del Corpo, possa dotarsi di dispositivi di tutela dell'incolumità personale ulteriori rispetto alla pistola, quali lo spray al peperoncino e il bastone estensibile. Anche la Regione Lombardia, all'art. 18 della Legge Regionale Lombardia n° 4/20033, ha previsto che gli operatori di Polizia Locale, oltre alle armi per la difesa personale, possano essere dotati di dispositivi di tutela dell'incolumità personale, quali, appunto, lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti ed il bastone estensibile. I dispositivi possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto; l'addestramento, la successiva assegnazione in uso nonché le modalità di impiego, sono demandati al Comandante del Corpo o al Responsabile del servizio di Polizia Locale. L'assegnazione dei dispositivi di coazione fisica deve altresì trovare espressa previsione nel Regolamento del Corpo, o del servizio di Polizia Locale, e previo superamento di apposito corso di addestramento.

In dottrina si è sostenuto che in un parere reso al Comune di Noventa Padovana, nel Marzo 2008, riguardo un Regolamento Comunale relativo all'armamento degli operatori di Polizia Locale in cui si faceva menzione dell'utilizzo di spray irritante, il Ministero degli Interni afferma che "non vi sono elementi ostativi alla applicazione del Regolamento" ma, precisa, "gli spray da difesa non rientrano fra i tipi di arma contemplati dal D.M. n° 145 del 1987". La possibilità di utilizzare gli spray antiaggressione da parte degli operatori di Polizia Locale allora, sembra essere "paralizzata" dal succitato parere, a nulla valendo la loro qualificazione, fatta dalle Regioni di "strumenti" anziché di armi"...

In base a quanto sinora esposto, sembra essere paralizzata ogni possibilità per gli operatori di Polizia Locale di utilizzare le bombolette spray di tipo balistico in quanto, da un lato si tratterebbe di "armi", e dunque il loro utilizzo non potrebbe essere sancito da una Legge Regionale, dall'altro esse non appaiono essere comprese nell'elenco delle armi di cui gli operatori di Polizia Locale possano dotarsi ex art. 4 D.M. n° 145 del 1987.

L'unica possibilità per gli operatori di Polizia Locale sarebbe, al momento, quella di dotarsi di spray al peperoncino del tipo ammesso dalla Commissione ma, tuttavia, tali strumenti appaiono poco consoni alle funzioni di difesa cui il prodotto dovrebbe servire.

Di nessuna utilità appare l'espedito, da parte di alcune Regioni, di qualificare le bombolette spray quali "strumenti" anziché "armi", nel tentativo, forse, di aggirare l'ostacolo: le bombolette spray, per lo Stato italiano, costituiscono oggi "armi", al di là di ogni ulteriore definizione che di esse possa darsi" (così Antonio Lotito "Strumenti di autotutela della polizia locale: spray irritante").

Nel frattempo è stato emanato il D.M. 103/2011 - 12 maggio 2011, n. 103 - Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. (11G0142) GU n. 157 del 8-7-2011.(cfr. parere tecnico Anvu Strumenti di Difesa Personale in dotazione agli Operatori di Polizia Locale - parere tecnico ANVU.

Tale D.M. 103/2011 ha confermato la possibilità di porto di strumenti di autodifesa, privi di attitudine a recare offesa alle persone, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum, in quanto non costituenti armi, purché posseggano le seguenti caratteristiche:

- a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
- b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
- c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
- d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;
- e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Considerato che appare opportuno, viste le qualifiche di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza dai medesimi rivestite e non potendo, quindi, sottrarsi dall'esposizione al pericolo, dotare gli operatori della Polizia Locale di strumenti di autotutela, le cui caratteristiche sono disciplinate dalla Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e relativo regolamento d'esecuzione e individuati in:

- manette;
- spray irritante;
- guanti antitaglio;
- Bastone retrattile a molla o tonfa retrattile a molla;

Evidenziata la necessità di apportare integrazioni al succitato Regolamento speciale del corpo e più precisamente:

- a) introduzione dell'art. 43 bis "Strumenti di autotutela", e nel testo allegato alla presente, con la precisazione che gli spray antiaggressione ivi previsti dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale n.103 del 12 maggio 2011 e le caratteristiche dei distanziatori conformi a quanto indicato Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

- b) introduzione relativo allegato A recante "regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al corpo di polizia locale"

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la discussione sviluppatasi sull'argomento, come da verbale di seduta;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione agli atti in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

VISTO la legge 65/1986;

VISTA la L.P. 27.6.205, n. 8 e sm;

VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche;

VISTO lo Statuto comunale;

Esperita la votazione in ordine alla proposta di deliberazione, così come emendata, con voti favorevoli 14 su 14 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di apportare integrazioni al succitato Regolamento speciale del corpo e più precisamente:
 - a) introduzione dell'art. 43 bis "Strumenti di autotutela", nel testo allegato alla presente, con la precisazione che gli spray antiaggressione ivi previsti dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale n.103 del 12 maggio 2011 e le caratteristiche dei distanziatori conformi a quanto indicato Commissariato del Governo per la Provincia di Trento,
 - b) introduzione relativo allegato A recante "*Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale*";
- 2) Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale nel corso della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 5 del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m.;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ALLEGATI

Art. 43 bis –Strumenti di autotutela

- 1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati di strumenti di autotutela e di contenzione, quali:
 - lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti, di cui allo specifico all'art. 2 dell'allegato A del presente regolamento recante: "regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al corpo di polizia locale";
 - Bastone retrattile a molla o tonfa retrattile a molla;
 - manette;
 - guanti antitaglio;

Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto.

L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del Corpo di Polizia Locale.

Il personale della Polizia Locale è dotato altresì di manette, guanti antitaglio e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

**Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale.
Pareri ai sensi della legge regionale sull'Ordinamento dei Comuni**

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO SPECIALE DEL CORPO POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA PER INTRODUZIONE NELLA DOTAZIONE DEGLI AGENTI DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.

**UFFICIO PROPONENTE:
POLIZIA LOCALE**

Moena, 20/2/18

IL COMANDANTE
Ruggiero Gianluca

REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(art. 56, comma 1 L.R. 1/93 e s.m.)

Osservazioni: _____

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione.

Moena, 20/2/2018

IL COMANDANTE
Ruggiero Gianluca

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/1 del 23/2/2018

ALLEGATO A

REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 Oggetto

In conformità dei contenuti dell'articolo 43bis del Regolamento del Corpo di Polizia Locale e della Deliberazione del Consiglio Comunale nr. ____ del 28.2.2018, il presente Regolamento individua gli strumenti di autotutela di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, la formazione e l'addestramento al loro uso ed i criteri di assegnazione.

TITOLO I STRUMENTI DI AUTOTUTELA

Art. 2 Tipologia degli strumenti di autotutela

1. Gli strumenti di autotutela, non classificati come arma, in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza, sono costituiti da spray antiaggressione con principio attivo "capsicum" di cui al D.M. 12 maggio 2011, n. 103 avente per oggetto: "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della Legge n. 94/2009".

Art. 3 Formazione ed uso

1. Lo spray OC (oleoresin capsicum) sarà assegnato unicamente agli operatori di Polizia Locale che abbiano superato con esito positivo lo specifico corso di formazione ed addestramento predisposto, allo scopo di conoscere le idonee modalità d'uso dello strumento e gli aspetti normativo-legali da rispettare.

2. L'uso della forza che prevede l'utilizzo di mezzi di coazione fisica è solamente quello previsto dal codice penale e dalle altre Leggi vigenti. Per questo il personale che avrà in dotazione lo strumento dovrà impiegarlo esclusivamente per la difesa da aggressioni, rivolte a sé o ad altri, non altrimenti evitabili e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.

3. Gli Ufficiali avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento, segnalando tempestivamente i casi in cui è opportuno verificare ulteriormente la capacità dell'assegnatario ad utilizzare correttamente e legittimamente lo spray.

4. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, potrà ritirare o sospendere l'assegnazione dello spray in caso di abuso e/o uso improprio posto in essere dall'assegnatario.

5. In ogni caso il personale dovrà inoltre partecipare a corsi obbligatori di formazione periodica. I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica.

La parte teorica avrà una durata minima di 2 ore durante le quali dovranno essere dettagliatamente illustrate le caratteristiche e le potenzialità degli strumenti e dovranno essere impartite nozioni basilari di anatomia tese ad evidenziare le possibili conseguenze in caso di uso improprio.

La parte pratica avrà una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di autotutela, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.

Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica ed in una teorica.

Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.

Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso verranno riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 4 Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori cui verrà assegnato lo strumento difensivo, dovranno firmare un registro di assegnazione degli strumenti.

Il responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello eventualmente di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

2. Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

3. Lo spray OC dovrà essere portato solamente in servizio e collocato alla cintura dell'uniforme nell'apposita custodia, relativamente ai servizi svolti con uniforme o comunque dotati di apposita cintura esterna, o, diversamente e per i restanti casi, nella tasca della giacca, della giacca a vento, del soprabito o all'interno del borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale/Sottufficiale incaricato. Nei servizi autorizzati ad essere espletati in abiti civili lo strumento dovrà essere portato in modo comunque non visibile.

4. La custodia diligente consisterà anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio dello spray.

5. Il personale anche fuori servizio, dovrà custodire lo strumento antiaggressione con la massima cura, presso il Comando nell'apposito armadietto assegnato all'agente chiuso a chiave e non accessibile a terzi, in modo tale da evitarne l'uso improprio, il deterioramento, l'ostentazione e la perdita.

Art. 5 Obbligo del rapporto

1. Il personale dovrà trasmettere immediata comunicazione scritta al Comandante riguardante le circostanze che hanno portato all'utilizzo, anche parziale, dello strumento di autotutela, indipendentemente dalla redazione di eventuali atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno conseguire.

TITOLO II STRUMENTI DI CONTENZIONE

Art. 6

Tipologia degli strumenti di contenzione

1. Gli strumenti di contenzione, non classificati come arma né come strumenti atti ad offendere, in dotazione agli appartenenti al Corpo sono manette costituite da due bracciali uniti da snodo a catena.

Art. 7 Formazione ed uso

1. Gli operatori che avranno in dotazione le manette dovranno frequentare un apposito corso di formazione, predisposto alla conoscenza delle modalità d'uso delle stesse, degli aspetti normativo-legali da rispettare.

2. I corsi di addestramento si articoleranno in una parte teorica ed in una parte pratica. La parte teorica avrà una durata minima di 2 ore.

3. La parte pratica avrà una durata minima di 4 ore, durante le quali gli operatori, ai quali verranno assegnati individualmente gli strumenti di contenzione, dovranno apprendere le tecniche di utilizzo e di assistenza ai soggetti interessati.

4. Al termine del corso gli operatori dovranno sostenere un esame finale strutturato in una prova pratica ed in una teorica.

5. Agli operatori che frequenteranno il corso con esito positivo verrà rilasciato un attestato di idoneità che costituirà condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di contenzione.

6. Copia dell'attestato dovrà rimanere agli atti del Comando di Polizia Locale e gli estremi dello stesso dovranno essere riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.

Art. 8 Assegnazione e trasporto

1. Gli operatori cui verrà assegnato lo strumento difensivo, dovranno firmare un registro di assegnazione degli strumenti. Il responsabile del registro dovrà segnare, accanto al nome/cognome e numero matricolare dell'assegnatario, il dato identificativo dello strumento assegnato, il giorno di consegna e quello eventualmente di restituzione, le sostituzioni delle parti soggette a consumo e deterioramento.

2. Lo strumento verrà assegnato in dotazione individuale, in via continuativa e non potrà essere utilizzato a fini privati o ceduto a terzi.

Art. 9 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente titolo si rimanda, in quanto applicabile, a quanto disposto nel titolo I.

Art. 10 Norma finale

1. Fermi restando gli specifici ordini di servizio e le istruzioni generali del Comandante, il medesimo potrà prevedere i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti oggetto del presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente contemplato si rimanda al Regolamento del Corpo e alle disposizioni impartite dal Comandante.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE/RELAZION DE PUBLICAZION

(Art. 79 comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm./ Art. 79 coma 1 del D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L e m.f.d.)

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **7.3.2018** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
Zertifichée, gé sotscrit Secretèr de Comun, che na copia de chest verbal la vegn publichèda ai 7.3.2018 su l'albo de Comun, olache la restarà tachèda fora per 10 dis a dò a dò.

Addì/Ai, **7.3.2018**



Il Segretario Generale/L Secretèr
dott. Luca Zanon

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto
Verbal let, aproà e sotscrit

Il Sindaco/L'Ombolt
Edoardo Felicetti



Il Segretario Generale/L Secretèr
dott. Luca Zanon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ ZERTIFICAT DE ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva il **18.3.2018** ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm.

Vegn zertificà che chesta deliberazion la é stata tachèda fora descheche perveit la lege su l'albo de Comun senza che vegne portà dant, dant che sie fora i diesc dis de sia publicazion, denunzies de iregolaritèdes de legitimità o de competenza, donca la medema la é doventèda esecutiva ai 18.3.2018 aldò de l'art. 79, coma 3 del D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L e m.f.d.

Addì/Ai,

Il Segretario Generale/L Secretèr
dott. Luca Zanon

- Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm..
- Deliberazion declarèda per la prescia en दौरa da sobito, aldò de l'art. 79, coma 4 del D.P.Reg. da l'1.02.2005 n. 3/L e m.f.d..*